

602. — s. d., (1314, Febbraio 19?). — c. 211. — Il podestà e capitano di Trau Matteo di Soro scrive al doge che, in seguito ad istanza dei parenti di Iuva e di Raimondo figli di Marino da *Fara* (Lesina) detenuti a Venezia, rilasciò procura al detto Marino perchè possa prestare malleveria di 200 lire a favore di ciascheduno dei suddetti, avendo esso scrivente avuto idonea cauzione in Lesina. Promette di osservare quanto stipulerà il suo procuratore (v. n. 600).

V. LIUBIĆ, *ibid.*

603. — 1314, ind. XIII, Febbraio 24. — c. 213 t.^o. — Maladino II bano di Croazia e di Bosnia nomina Saraceno del fu Elia di Sebenico suo procuratore per prestare in suo nome il giuramento nelle mani del doge, e compiere le pratiche necessarie per conseguire la cittadinanza veneziana.

Data a Scardona (?) nell'*hospicio* del bano anno 2 del banato. — Presenti: Nolfio *marescalco* del bano, Cosa podestà di Sebenico. — Atti Michele del fu Stefano da Scardona n. i., anno 2 (v. n. 613).

V. LIUBIĆ, *ibid.*

604. — 1313 (sic, leggasi 1314), ind. XII, Marzo 1. — c. 214. — Procura simile alla precedente di Paolo conte di Trau, figlio del fu Paolo, e fratello di Maladino bano di Croazia e Bosnia (v. n. 611).

Fatta in Sebenico nel palazzo comunale. — Testimoni: Giramonte medico fisico di Sebenico, Cipriano del fu Stancio, Domenico del fu Giorgio. — Atti Angelo *Azimor* (?) *de Italüs* di Ascoli not. imp. e giurato del comune di Sebenico.

V. LIUBIĆ, *op. cit.* I, 275.

605. — 1314, ind. XII, Marzo 5. — c. 210 t.^o. — Risposta del Doge a Lancelotto, Balduccio, e Folle ambasciatori del comune di Rimini. Dichiarò che il decreto per cui nessun legno con vino venale poteva oltrepassare il ponte di Rialto, non lede punto i trattati fra Rimini e Venezia. La proibizione di entrare nei porti (dell'Adriatico) a quelli che vengono a Venezia, fu fatta per salvare i diritti acquisiti nei patti con Ferrara. Tuttavia sarà mitigata a favore dei riminesi, purchè quel comune permetta che si trattino secondo il diritto veneto i suoi che fossero trovati rei di contrabbando nei detti porti. Venezia non è tenuta a risarcire i riminesi dei danni dati loro da marchigiani e romagnoli presso Primaro; compenserà quelli che fossero recati da sudditi propri. Se quel comune non risarcisce i danni dati ai veneziani nella sua giurisdizione, manca ai trattati.

606. — 1314, Marzo 11. — c. 225. — Commissione data da Giovanni da Lucino podestà e dal comune di Brescia a Belengerio da Leno giurisperito e a Pietro *de Terculo* (o *de Circulo*) inviati ambasciatori a Venezia. In risposta alle querele dell'ambasciatore veneto Pietro Banzolo, dichiarino: ignorar Brescia i danni recati a' veneti nel proprio territorio; aver offerto di farne giustizia ed esservi pronta tuttavia. Circa il fatto di Guglielmo Belli da Chioggia, preso, spogliato e taglieggiato da abitanti della riviera bresciana sul lago di Gardà (nell'Aprile 1313) men-